



SO.CREM.TV. – SOCIETA' DI CREMAZIONE IN TREVISO APS

STATUTO

(approvato in data 05.02.2020 – registrato a Treviso il 21.02.2020 al n. 852 S.3)

“SO.CREM.TV. – SOCIETA’ DI CREMAZIONE IN TREVISO - APS”

ART. 1 (Denominazione e sede)

L’Associazione **SO.CREM.TV. – SOCIETA’ DI CREMAZIONE IN TREVISO**”, costituita in data 14/09/2018 e iscritta al registro nazionale APS come articolazione territoriale della F.I.C., diventa un Ente del Terzo Settore nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:

<<SO.CREM.TV – SOCIETA’ DI CREMAZIONE IN TREVISO – APS>>,

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione ha sede legale in via Postumia di Sala n. 30 nel Comune di Gorgo al Monticano (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale l’attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale al fine di promuovere e garantire la cremazione delle salme dei Soci che verrà effettuata avvalendosi delle più moderne tecnologie.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. I dell'art. 5 del d.lgs.117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- Attività prevista alla lett. W dell'art. 5 del d.lgs.117/2017 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- combattere tutti i pregiudizi che si accampano contro i procedimenti più rapidi ed economici, atti a trasformare il cadavere nei suoi principi elementari e ridurlo a residui innocui e inalterabili, conforme a ciò che le leggi dell'igiene richiedono;
- sostenere e diffondere con pubblicazioni e conferenze l'uso della cremazione;
- adoperarsi affinché gli oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa in modo da favorire in particolare le classi meno abbienti;
- sorvegliare affinché la funzione crematoria e la raccolta delle ceneri avvenga con quella solennità che si conviene al rispetto dei morti e contestualmente con le modifiche dell'art. 411 del codice penale, assistendo i parenti e/o curando direttamente la dispersione delle ceneri in natura;
- assumersi l'onere di aiutare i congiunti nell'espletamento delle pratiche imposte dalla legge per la cremazione delle salme;
- favorire con consigli ed aiuti la costituzione di nuove società crematorie;
- mantenersi in contatto con le altre associazioni già esistenti in Italia.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto

ART. 6 (Ammissione)

Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, razza e credo religioso, che abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età o, se di età inferiore, che abbiano il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, che si impegnano ad aderire allo statuto sociale ed accettano di osservarne le varie disposizioni.

Si diventa socio aderente l'Associazione possedendo i requisiti di cui sopra, compilando la domanda di iscrizione all'Associazione stessa e sottoscrivendo la dichiarazione di volontà alla cremazione.

L'Associazione si avvale della collaborazione dei soci volontari nel rispetto degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto,

l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessante) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20;
- deliberare pure su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno su decisione del Consiglio direttivo, dei Sindaci se nominati, o su richiesta di almeno un terzo dei soci;
- votare in Assemblea;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore,

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Presidente.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo, solo nei casi previsti dalla legge,
- Organo di revisione, solo nei casi previsti dalla legge.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione iscritti nel Libro degli associati. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione di convocazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio, spedita al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione,
- discute e approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto,
- delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sull'accettazione di donazioni o lasciti che impongono oneri in senso tecnico all'associazione,
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo,
- nomina e revoca il Tesoriere e il Segretario,
- elegge in caso di necessità, e reputato specificatamente opportuno, un Presidente Onorario,
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e posti all'ordine del giorno.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea potrà ammettere a discussione immediata e deliberare validamente su un oggetto non compreso nell'ordine del giorno, quando ne sia dichiarata l'urgenza dalla maggioranza dei soci presenti e purché non si tratti di richieste di modifiche dello Statuto Sociale o dei regolamenti dettati dal medesimo.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da n. 7 (sette) componenti eletti, con votazione segreta, dall'assemblea tra le persone fisiche associate con votazione per scheda segreta.

Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario e opportuno.

In assenza del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto dal Vice-presidente ed in assenza anche di quest'ultimo dal Consigliere più anziano dei presenti.

In assenza del segretario ne assume i compiti il Consigliere più giovane presente alla seduta.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con voti espressi, di norma, in maniera palese per alzata di mano.

Quando fosse ritenuto opportuno, a richiesta anche di un solo consigliere, potrà aver luogo la votazione per scheda segreta.

Di tutti gli atti del Consiglio direttivo dovrà essere redatto un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario (o da chi ne fa le veci).

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:

- amministra l'associazione,

- elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati,
- delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti a favore dell'Associazione, ad eccezione fatta per quelli che imponessero oneri in senso tecnico all'Associazione, per i quali l'accettazione è deliberata dall'Assemblea dei soci,
- fissa l'importo delle quote associative,
- su segnalazione degli associati interessati, nomina un delegato per ogni Comune della Provincia con il compito esclusivo di mantenere i collegamenti organizzativi con la base sociale e le autorità del luogo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consigliere che mancasse per tre volte di seguito alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, ed invitato dal Presidente a dichiarare se intende mantenere o no la carica, non rispondesse all'invito e mancasse per la quarta volta, sarà considerato dimissionario. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, venisse a mancare dovrà essere sostituito da chi, tra i non eletti nell'elezione precedente, abbia avuto il maggior numero di voti. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo,
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta,
- rappresenta l'associazione in giudizio e fuori; peraltro l'azione in giudizio dovrà essere autorizzata da deliberazione del Consiglio direttivo,

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il Segretario)

Il segretario, nominato dall'assemblea dei soci, predispone ogni verbale dell'assemblea e del Consiglio direttivo e controfirma ogni atto privato,

ART. 18
(Organo di controllo - eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 21
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25
(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Stendardo)

L'associazione potrà avere uno stendardo che sarà conservato presso la sede associativa.

Lo stendardo potrà seguire il feretro dei soci defunti e ne presenzierà la cremazione.

Potrà prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre associazioni cittadine.

ART. 32
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione che esercita attività analoghe, oppure ad altri enti del terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale